

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I CONSULENTI DEL LAVORO

A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90

VADEMECUM

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
PREMESSA.....	3
1. PRINCIPALI DEFINIZIONI	4
2. OBBLIGHI DEI CONSULENTI DEL LAVORO	5
3. OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (art. 17 D. Lgs. n. 231/2007)	6
4. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007)	7
5. DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (art. 20 D. Lgs. n. 231/2007)	9
6. OBBLIGHI DEL CLIENTE (art. 22 D. Lgs. n. 231/2007)	10
7. MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 23 D. Lgs. n. 231/2007)	11
8. MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 24 D. Lgs. n. 231/2007)	12
9. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (art. 31 D. Lgs. n. 231/2007)	13
10. QUANDO EFFETTUARE L'ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE, DELL'ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (art. 18, comma 2, D. Lgs. n. 231/2007)	14
11. OBBLIGO DI ASTENSIONE (art. 42, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007).....	15
12. PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	15
13. CONTENUTO DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA	16

14. CONTROLLO COSTANTE (art. 18, comma 1, lett. d) D. Lgs. n. 231/2007)	16
15. OBBLIGO DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (art. 35 D. Lgs. n. 231/2007)	17
16. LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AL PORTALE INFOSTAT-UIF	18
17. IPOTESI DI ESONERO DI SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)	19
18. PROCEDURA DI LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE E COMUNICAZIONE AL MEF (art. 49 D. Lgs. n. 231/2007)	19
19. RUOLO DEGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (art. 11 D. Lgs. n. 231/2007)	19
20. PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (art. 1, comma 2, lett. dd) D. Lgs. n. 231/2007)	20
21. INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO ALL'INTERNO DELLO STUDIO DEL CONSULENTE DEL LAVORO: COMPITI E RESPONSABILITÀ	21
22. COMPITI DEI COLLABORATORI E DIPENDENTI DELLO STUDIO DEL CONSULENTE DEL LAVORO	22
23. APPARATO SANZIONATORIO	22
24. FAC-SIMILE	24
Fac-simile SCHEDA IDENTIFICAZIONE CLIENTE	25
Fac-simile Dichiarazione del cliente	29
Fac-simile "Valutazione del Rischio - aspetti connessi al soggetto o cliente"	32
Fac-simile "Valutazione del Rischio - aspetti connessi all'operazione"	33

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- Direttiva (UE) 2015/849
- Direttiva 2005/60/CE
- Direttiva 2006/70/CE
- Regolamento (UE) n. 2015/847

PREMESSA

Il D. Lgs. n. 90/2017 ha modificato il Titolo II del D. Lgs. n. 231/2007 **abrogando** di fatto, per i professionisti tra i quali i Consulenti del Lavoro (*ndr.* d'ora in poi anche CdL), **gli obblighi di registrazione** dapprima previsti dal Capo II, articoli da 36 a 40, del citato Decreto Legislativo.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 90/2017, è **venuto meno l'obbligo** per il professionista **di istituire e tenere aggiornato un Registro della Clientela a fini Antiriciclaggio** (c.d. *Registro Antiriciclaggio*). Pertanto, **a partire dal 4 luglio 2017**, data di entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo, i **Consulenti del Lavoro non sono più soggetti all'obbligo di gestione del Registro della Clientela né, conseguentemente, possono essere sanzionati per la mancata istituzione e/o la non corretta tenuta dello stesso.**

Per quanto riguarda, invece, le **violazioni** relative alla mancata istituzione e tenuta del Registro Antiriciclaggio **commesse antecedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 90/2017**, di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, l'art. 69 del D. Lgs. 231/2007 chiarisce che, **per effetto della successione delle leggi nel tempo**, nessuno può essere sanzionato per un fatto che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 90/2017, non costituisce più illecito.

Permangono, tuttavia, anche per il passato, **gli obblighi di conservazione della documentazione** che il professionista deve acquisire per dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Quindi, pur avendo eliminato l'obbligo formale e burocratico di registrare le informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in uno specifico registro antiriciclaggio, rimangono ancora validi, contestabili e sanzionabili per il professionista gli obblighi di conservazione di una copia della documentazione acquisita nel corso delle attività di adeguata verifica della clientela (c.d. "fascicolo della clientela" di cui al successivo par. 13 del presente documento).

1. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Per una miglior comprensione dell'impianto normativo, si riportano le principali definizioni che si rilevano dal D. Lgs. n. 231/2007 così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017:

- a) per **“riciclaggio”**, secondo l'art. 2, comma 4, del D. Lgs. 231/2007, s'intende:
 - acquisto, detenzione, conversione o trasferimento di beni essendo a conoscenza che provengono da attività criminosa o da una **partecipazione a tale attività**;
 - occultamento e dissimulazione della reale natura o della provenienza dell'origine illecita dei beni o diritti sugli stessi;
 - **partecipazione** ad atti sui punti precedenti;
 - l'associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, aiutare, istigare, consigliare o agevolarne l'esecuzione.
- b) Per **“finanziamento del terrorismo”**, secondo l'art. 2, comma 6, del D. Lgs. 231/2007, s'intende: «qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette».
- c) **Autorità competenti e Autorità di vigilanza di settore**: Ministero Economia e Finanze (MEF); Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF); Direzione Investigativa Antimafia (DIA), Guardia di finanza; Banca d'Italia; Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) etc.
- d) **Prestazione professionale e rapporto continuativo**: prestazione intellettuale o commerciale resa a favore di un cliente, a seguito di conferimento di incarico rientrante nell'esercizio dell'attività professionale svolta dai soggetti obbligati, che dia luogo a più operazioni o a movimentazioni di mezzi di pagamento.
- e) **Cliente**:
 - soggetto che instaura rapporti continuativi;
 - soggetto che richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito di un conferimento di incarico.
- f) **Titolare effettivo**: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.
- g) **Esecutore**: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

- h) **Conferimento di incarico:** attribuzione di un incarico esplicito o implicito relativo all'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dalla corresponsione di un corrispettivo.
- i) **Mezzi di pagamento:** denaro contante, assegni bancari e postali, circolari e altri assegni assimilabili, vaglia postali, bonifici, carte di credito, polizze assicurative trasferibili, pegno e ogni altro mezzo di pagamento che permetta di trasferire, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie.
- j) **Operazioni, operazioni collegate, frazionate, e occasionali:** attività consistenti nella movimentazione o trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale.

2. OBBLIGHI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Il nuovo art. 3, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, annovera i Consulenti del Lavoro tra i soggetti obbligati al rispetto integrale della disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo. Gli stessi, infatti, sono tenuti ad adottare misure per l'adeguata verifica e la valutazione del rischio proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nonché a dimostrare alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di Autoregolamentazione che le misure adottate risultino adeguate al rischio rilevato.

È prevista, tuttavia, una **specificata esenzione dall'obbligo di adeguata verifica**, disposta dal riformato art. 17, comma 7, D. Lgs. n. 231/2007, relativa allo svolgimento dell'**attività di mera redazione e trasmissione** ovvero di **sola trasmissione delle dichiarazioni** derivanti dagli obblighi fiscali e degli **adempimenti in materia di amministrazione del personale** di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

ATTENZIONE!!!

Per quanto riguarda la predetta esenzione, la norma in esame dispone che non si osservano gli obblighi di adeguata verifica solo per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, tralasciando tutta **l'attività di consulenza, indivisibile e strettamente necessaria** per poter svolgere qualsiasi adempimento previsto dalla Legge 12/1979, riservata agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Pertanto, al di fuori della suddetta specifica esenzione, **vi è l'obbligo per il Consulente del Lavoro di procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.**

Ad ogni modo, questa adeguata verifica va **comunque effettuata** quando:

- vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

3. OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 17 D. LGS. N. 231/2007)

I Consulenti del Lavoro procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività professionale:

- a) in occasione dell'**instaurazione** di un **rapporto continuativo** o del **conferimento** dell'**incarico** per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- b) in occasione dell'**esecuzione di un'operazione occasionale** disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento **di importo pari o superiore a 15.000 euro**, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata, ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.

SE L'OPERAZIONE OCCASIONALE È DI IMPORTO SUPERIORE A 15.000 EURO si procede all'adeguata verifica qualora banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane Spa agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

I Consulenti del Lavoro devono procedere, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- a) quando vi è **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- b) quando vi sono **dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti** ai fini dell'identificazione, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

I Consulenti del Lavoro adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle Autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli Organismi di autoregolamentazione che le misure adottate siano adeguate al rischio rilevato, sia nei confronti dei nuovi clienti sia dei clienti già acquisiti.

Nel graduare l'entità delle misure, i Consulenti del Lavoro tengono conto dei seguenti **criteri generali**:

a) con riferimento al cliente:

1. la natura giuridica;
2. la prevalente attività svolta;
3. il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere:

1. la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o rapporto professionale posto in essere;
2. le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3. l'ammontare dell'operazione;
4. la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5. la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
6. l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione occasionale.

4. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 19, COMMA 1, D. LGS. N. 231/2007)

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato, e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

L'**obbligo di identificazione** si considera assolto anche **senza la presenza fisica del cliente** solamente nelle fattispecie specificate dal legislatore, vale a dire:

- qualora i dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
- qualora i clienti siano in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema SPID (*Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali*) di cui all'art. 64 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e relativa norma regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale;
- nel caso i dati identificativi dei clienti risultino da dichiarazione della rappresentanza dell'Autorità consolare italiana;
- per i clienti già identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate in rapporto al profilo di rischio in esame;
- per i clienti i cui dati identificativi siano stati acquisiti attraverso forme e modalità idonee, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore.

Laddove sussistano **dubbi, incertezze o incongruenze**, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo avviene attraverso un **riscontro della veridicità dei dati identificativi** contenuti nei documenti e delle informazioni acquisite all'atto dell'identificazione. Detto riscontro può, ad esempio, essere effettuato attraverso:

- a) la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità (D. Lgs. n. 64/2011);
- b) il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti (database ad accesso pubblico o subordinato ad autenticazione nonché riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali ovvero in regime di identificazione elettronica).

5. DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (ART. 20 D. LGS. N. 231/2007)

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Per clienti diversi dalle persone fisiche e per i fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto **per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona**.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il **titolare effettivo** coincide con la **persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo assetto proprietario in forza**:

- a) del controllo della **maggioranza** dei **voti** esercitabili in **assemblea ordinaria**;
- b) del controllo di **voti sufficienti** per esercitare un'**influenza dominante** in **assemblea ordinaria**;
- c) dell'esistenza di **particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'**influenza dominante**.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui alle lettere che precedono non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il **titolare effettivo** coincide con la **persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società**.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Associazione, Fondazione o altra Istituzione di carattere privato), sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

I **soggetti obbligati** conservano **traccia delle verifiche effettuate** ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

6. OBBLIGHI DEL CLIENTE (ART. 22 D. LGS. N. 231/2007)

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private **ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate** sulla propria titolarità effettiva e **le forniscono ai soggetti obbligati** in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

Le informazioni inerenti le imprese dotate di personalità giuridica, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Il Consulente del Lavoro deve ottenere tutte le informazioni su natura e scopo della prestazione professionale attraverso:

- a) **l'identificazione del cliente** e la verifica della sua identità attraverso il riscontro di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza, in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
- b) **l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, intendendosi quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economica/patrimoniale del cliente. Se il grado di rischio è elevato, l'acquisizione delle necessarie informazioni è indispensabile anche per prestazioni occasionali.

7. MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 23 D. LGS. N. 231/2007)

Si applicano **in presenza di un basso rischio** di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, valutato sulla base degli indici illustrati di seguito, che consentono ai soggetti obbligati di applicare **misure** di adeguata verifica della clientela, **semplificate** sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti all'art. 18 D. Lgs. n. 231/2007. Ad esempio, tramite **identificazione** del cliente, dell'esecutore, del legale rappresentante e del titolare effettivo **con l'acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 231/2007** e, per i rapporti continuativi, mediante controllo costante con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo (può essere annuale, biennale o triennale).

Gli **indici di basso rischio**, così come definiti dall'art. 23 D. Lgs. n. 231/2007, sono:

a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:

1. società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione, che impongono di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
2. pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
3. clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della successiva lettera c);

b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1. contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP (Codice delle Assicurazioni Private), nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
2. forme pensionistiche complementari disciplinate dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
3. regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
4. prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;

5. prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;
- c) **indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:**
1. stati membri;
 2. paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 3. paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti considerano caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
 4. paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale).

L'applicazione di **obblighi semplificati di adeguata verifica** della clientela è esclusa quando vi è **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**, tenuto conto dei fattori di rischio di seguito indicati.

8. MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 24 D. LGS. N. 231/2007)

In presenza di un **elevato rischio** di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, il Consulente del Lavoro sarà **tenuto all'adeguata verifica con modalità rafforzata** mediante, ad esempio: l'adozione di misure di verifica speciali, che potranno consistere nell'acquisizione di ulteriori documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità; la verifica in capo al cliente di un dispositivo di firma digitale piuttosto che di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi, di cui al D. Lgs. n. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti. Sarà **necessaria la verifica della provenienza dei fondi utilizzati** per il compimento dell'operazione ed un **controllo costante**, con maggiore frequenza per i rapporti continuativi.

Gli **indici di elevato rischio**, così come definiti dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/2007, sono:

- a) **Fattori di rischio relativi al cliente quali:**
1. rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
 2. clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla successiva lettera c);
 3. strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;

4. società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
 5. tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
 6. assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta.
- b) Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:**
1. servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti ad una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
 2. prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
 3. rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
 4. pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
 5. prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.
- c) Fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:**
1. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
 2. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
 3. Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
 4. Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

9. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (ART. 31 D. LGS. N. 231/2007)

I soggetti obbligati **conservano copia dei documenti acquisiti** in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale, ovvero la copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.

La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti **sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo**, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

10. QUANDO EFFETTUARE L'ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE, DELL'ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 18, COMMA 2, D. LGS. N. 231/2007)

Per regola generale le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo devono avvenire **prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico** per lo svolgimento di una prestazione professionale **ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale**.

Solo in presenza di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell'art. 18, comma 3, D. Lgs. n. 231/2007, l'attività di verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo **può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico** per lo svolgimento di una prestazione professionale, **qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto**.

In tale ultima ipotesi, i soggetti obbligati provvedono **comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione**, completando le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, **entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico**.

Decorso tale termine, qualora riscontrino **l'impossibilità oggettiva** di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta (SOS) ai sensi dell'articolo 35.

11. OBBLIGO DI ASTENSIONE (ART. 42, COMMA 1, D. LGS. N. 231/2007)

Il Consulente del Lavoro, quale soggetto obbligato di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 231/2007, che si trovi nell'**impossibilità oggettiva** di effettuare l'adeguata verifica della clientela ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), ha l'obbligo di **astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire** il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e di **valutare** se effettuare **una segnalazione di operazione sospetta** all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), a norma dell'articolo 35.

12. PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ritengono oggetto di adeguata verifica le seguenti prestazioni professionali:

- consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria;
- consulenza del lavoro;
- consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un'azienda che necessiti la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali;
- consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche, compresi le posizioni e i diritti dei dipendenti;
- consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, onlus ed altri enti;
- gestioni di posizioni previdenziali e assicurative;
- assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;
- gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente, unitariamente oltre soglia;
- gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;
- consulenza e adempimenti in materia di contabilità e bilanci;
- ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;
- redazioni di stime e perizie di parte;
- assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti;
- arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.

13. CONTENUTO DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA

Il Consulente del Lavoro istituisce il fascicolo della clientela in modalità cartacea o telematica con **l'obbligo di conservazione per 10 anni dalla fine della prestazione professionale**, contenente la seguente documentazione:

- copia documento di riconoscimento in corso di validità del cliente e del titolare effettivo;
- fotocopia tesserino codice fiscale (per le persone fisiche);
- fotocopia della certificazione di attribuzione della Partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (per le persone fisiche);
- fotocopia della certificazione di attribuzione del Codice Fiscale e della Partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (per le persone giuridiche);
- visura camerale: per le società vanno monitorati periodicamente le quote sociali, i poteri di rappresentanza e le sue limitazioni, l'oggetto sociale, la composizione del CDA;
- verbali di nomina del CDA;
- ulteriore documentazione per l'individuazione del titolare effettivo;
- copia dell'incarico professionale;
- dichiarazioni del cliente sullo scopo e la natura della prestazione richiesta e sui mezzi economici e finanziari per attuarla;
- scheda per l'adeguata verifica della clientela;
- scheda di valutazione del rischio;
- scheda per il controllo del rispetto delle limitazioni dell'utilizzo del contante;
- documentazione relativa alla cessazione dell'incarico;
- eventuale documentazione, possibilmente firmata dal cliente, comprovante l'attività di consulenza sul precontenzioso;
- ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga di conservare.

14. CONTROLLO COSTANTE (ART. 18, COMMA 1, LETT. D) D. LGS. N. 231/2007)

Il controllo costante del rapporto con il cliente va effettuato, per tutta la sua durata, tenendo conto **dell'esame della complessiva operatività del cliente**.

Va evidenziato che la verifica della coerenza con la conoscenza del cliente ed il suo profilo di rischio si attuano attraverso un **costante monitoraggio dei dati e delle informazioni acquisite** e, se necessario, in funzione del rischio, **della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente**.

15. OBBLIGO DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (ART. 35 D. LGS. N. 231/2007)

Il Consulente del Lavoro, prima di compiere l'operazione, invia **senza ritardo** una **segnalazione di operazione sospetta** (d'ora in poi anche "SOS") direttamente **all'Unità di Informazione Finanziaria** per l'Italia (d'ora in poi anche "UIF") ovvero **agli Organismi di autoregolamentazione**, di cui al par. 19 del presente documento, quando ha la certezza oppure motivi ragionevoli per **sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate **operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo** o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Il sospetto è desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell'attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite, e deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni – oggettivi e soggettivi – a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Anche nell'**ipotesi di ricorso frequente o ingiustificato del contante**, anche se non eccedente la soglia di 3.000 euro, costituisce elemento di sospetto, in particolare, il prelievo e il versamento in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente.

La trasmissione delle **segnalazioni all'Unità** avviene in **via telematica** tramite il **portale Internet INFOSTAT-UIF**, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema.

Le SOS non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non comportano responsabilità di alcun tipo, garantendo la riservatezza e l'anonimato del segnalante.

DIVIETO DI COMUNICAZIONI INERENTI LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (art. 39 D. Lgs. n. 231/2007)

È **fatto divieto** ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza **di dare comunicazione al cliente interessato** o a **terzi dell'avvenuta segnalazione**, dell'invio di **ulteriori informazioni** richieste dalla UIF o dell'**esistenza** ovvero della probabilità di **indagini** o approfondimenti **in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**. Tale divieto non si estende alla comunicazione effettuata alle Autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo 9, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.

Inoltre, il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal Decreto Legislativo n. 231/2007.

Nei **casi** relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, **che coinvolgano due o più professionisti**, il divieto **non impedisce la comunicazione tra i professionisti in questione**, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/2007. Va evidenziato che il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.

16. LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AL PORTALE INFOSTAT-UIF

Il Consulente del Lavoro deve **isciversi** preventivamente al **sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF** dal **portale** <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/>. In una prima fase dovrà procedere alla registrazione al portale e successivamente richiedere l'autorizzazione alla trasmissione delle segnalazioni mediante la compilazione e l'invio a mezzo PEC di un **modulo di adesione**.

L'avvenuta abilitazione del segnalante, rilasciata nel giro di pochi giorni, sarà notificata, a mezzo posta elettronica ordinaria, al referente SOS del segnalante.

Contenuto della segnalazione:

- dati informativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

In proposito è disponibile il **manuale operativo delle SOS** sul **sito dell'UIF**.

17. IPOTESI DI ESONERO DI SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

L'obbligo delle SOS **non si applica** per informazioni ottenute o fornite dal cliente:

- nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente;
- nell'espletamento o rappresentanza, difesa e consulenza del medesimo in un contenzioso giudiziario, quindi anche nel contenzioso tributario;
- per incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria.

18. PROCEDURA DI LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE E COMUNICAZIONE AL MEF (ART. 49 D. LGS. N. 231/2007)

- È vietato il trasferimento di denaro contante o libretto di deposito bancario o postale al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore complessivo (anche frazionato) è pari o superiore a 3.000 euro.
- Tutti gli assegni bancari, postali o circolari d'importo pari o superiore a 1.000 euro devono indicare il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- Il saldo dei libretti al portatore deve essere inferiore a 3.000 euro.

19. RUOLO DEGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (ART. 11 D. LGS. N. 231/2007)

Per i Consulenti del Lavoro gli organismi di autoregolamentazione sono il **Consiglio Nazionale** e i **Consigli Provinciali dell'Ordine**. La loro funzione è di:

- promuovere e controllare **l'osservanza degli obblighi** da parte dei professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine dei CdL;
- **elaborare e aggiornare le regole tecniche** in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività;
- effettuare **controlli interni e l'adeguata verifica della clientela**, anche semplificata, nonché garantire l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza.

Tali organismi sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia e sono responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di **politiche e strumenti di prevenzione**. Attraverso organi predisposti possono **intraprendere sanzioni disciplinari** a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui gli iscritti sono soggetti e comunicano annualmente al

Ministero della Giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

L'organismo di autoregolamentazione riceve le SOS dai propri iscritti ed informa prontamente la UIF di situazioni correlate a fattispecie di riciclaggio cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

20. PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (ART. 1, COMMA 2, LETT. DD) D. LGS. N. 231/2007)

Le **persone politicamente esposte** (*ndr.* d'ora in poi anche **PEP**) sono tutte le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno **importanti cariche pubbliche** compresi i **loro familiari** e coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, quali:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe di Stati esteri;
- Deputato, Senatore, Parlamentare europeo, Consigliere regionale nonché cariche analoghe di Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- Giudice della Corte Costituzionale, Magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, Ufficiale di grado apicale delle Forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da Comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da Comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli enti del servizio sanitario nazionale;
- Direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Familiari di PEP: si tratta di genitori, coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PEP, nonché figli e loro coniugi e persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Persone con cui le PEP intrattengono notoriamente stretti legami: persone fisiche legate alla PEP per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto d'affari oppure detentori solo formali del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PEP.

Se il cliente è una PEP vanno applicate misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell'operazione, assicurando un controllo costante e rafforzato della prestazione professionale.

21. INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO ALL'INTERNO DELLO STUDIO DEL CONSULENTE DEL LAVORO: COMPITI E RESPONSABILITÀ

I **compiti** del **Responsabile Antiriciclaggio** (*ndr.* d'ora in poi anche **RA**), individuato all'interno dello studio del Consulente del Lavoro, sono i seguenti:

- **verificare l'adeguatezza delle procedure** deputate alla prevenzione del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo rispetto alla tipologia di operazioni, di clientela, di aree geografiche;
- **analizzare i movimenti finanziari** rilevanti al fine di scoprire eventuali indizi di operazioni sospette;
- favorire la **diffusione e conoscenza della normativa antiriciclaggio** nell'ambito dello studio;
- tenere i **rapporti con le Autorità di vigilanza (UIF)** e investigative/inquirenti per quanto riguarda il ricevimento di comunicazioni e richieste in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo;
- **rappresentare lo studio in sede di ispezione** da parte delle Autorità di vigilanza competenti per l'antiriciclaggio;
- **collaborare** alla predisposizione di **eventuali controdeduzioni** a verbali ispettivi.

Laddove il RA non sia nominato, le funzioni sopra descritte sono svolte dal professionista.

22. COMPITI DEI COLLABORATORI E DIPENDENTI DELLO STUDIO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

I compiti di collaboratori e dipendenti dello studio professionale, fondamentali per cogliere aspetti legati alla effettiva operatività del cliente, sono:

- monitorare le operazioni svolte dal cliente per verificare se queste possano essere riconducibili ad attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo;
- coadiuvare il RA o il professionista nel monitoraggio costante;
- comunicare senza indugio al RA eventuali fatti o situazioni sospette;
- comunicare tempestivamente la presenza di operazioni commesse in violazione alle norme sull'uso del contante.

23. APPARATO SANZIONATORIO

Di seguito si riportano le **sanzioni amministrative e penali a carico del professionista Consulente del Lavoro** in ipotesi di violazione delle principali norme contenute nel D. Lgs. n. 231/2007.

a) Principali sanzioni amministrative pecuniarie

- **violazioni degli obblighi di adeguata verifica e astensione:** sanzione base 2.000 euro; per violazioni gravi e ripetute da 2.500 a 50.000 euro;
- **violazione degli obblighi di conservazione:** sanzione base 2.000 euro; per violazioni gravi e ripetute da 2.500 a 50.000 euro;
- **violazione degli obblighi di segnalazione:** sanzione base 3.000 euro; per violazioni gravi e ripetute da 30.000 a 300.000 euro, elevato al doppio in caso di vantaggio economico o fino a un milione di euro per importi non determinabili;
- **violazione della limitazione del contante:** sanzione da 3.000 a 50.000 euro.

b) Principali sanzioni penali

In caso di

- falsificazione dati e informazioni relative al cliente, titolare effettivo o esecutore
- utilizzo di dati e informazioni falsi relativi al cliente, titolare effettivo o esecutore
- conservazione dati e informazioni non veritiere sul cliente, titolare effettivo o esecutore
- fornitura dati falsi o informazioni non veritiere

è prevista la **reclusione da sei mesi a tre anni** e la **multa da 10.000 a 30.000 euro per ogni violazione**.

In caso di

- utilizzo indebito, **ai fini di profitto per sé o per altri**, di carte di credito o pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- falsificazioni o alterazione, **ai fini di profitto per sé o per altri**, delle carte di credito o pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;

è prevista la **reclusione da uno a cinque anni** e la **multa da 310 a 1.550 euro**.

Reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

*«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la **reclusione da quattro a dodici anni** e con la **multa da euro 5.000 a euro 25.000**. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

Reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

*«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la **reclusione da quattro a dodici anni** e con la **multa da euro 5.000 a euro 25.000**. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».*

Reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

*«Si applica la pena della **reclusione da due a otto anni** e della **multa da euro 5.000 a euro 25.000** a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della **reclusione da uno a quattro anni** e della **multa da euro 2.500 a euro 12.500** se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo*

comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

24. FAC-SIMILE

Si allegano i seguenti fac-simile:

- fac-simile “Scheda identificazione cliente”;
- fac-simile “Dichiarazione del cliente”;
- fac-simile “Valutazione del Rischio – aspetti connessi al soggetto o cliente”;
- fac-simile “Valutazione del Rischio – aspetti connessi all’operazione”.

FAC-SIMILE SCHEDA IDENTIFICAZIONE CLIENTE

IDENTIFICAZIONE CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA SI ☐ NO ☐

DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE _____

SEDE LEGALE _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA _____

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ O DELL'ENTE

CARICA O QUALIFICA _____

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA SI ☐ NO ☐

CARICA O QUALIFICA _____

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA SI ☐ NO ☐

DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL'OPERAZIONE

INCARICO O QUALIFICA _____

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI

RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA SI ☐ NO ☐

INCARICO O QUALIFICA _____

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA SI ☐ NO ☐

DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

CODICE FISCALE _____

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO _____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA SI ☐ NO ☐

DATI ACQUISITI TRAMITE:

☐ CONSULTAZIONE DI PUBBLICO REGISTRO _____

☐ ATTI O DOCUMENTI PUBBLICI _____

☐ DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART.21 D.LGS 231/2007 _____

☐ ALTRO _____

DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA _____

OGGETTO _____

SCOPO _____

VALORE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE:

☐ INDETERMINATO O NON DETERMINABILE

☐ EURO _____

DATI RELATIVI ALLA SUSSISTENZA DI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER LA
POTENZIALE APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI

REQUISITI SOGGETTIVI _____

REQUISITI OGGETTIVI _____

☐ IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA

☐ IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE COLLABORATORE

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

CODICE FISCALE _____

INCARICATO ALL'IDENTIFICAZIONE TRAMITE DELEGA ATTRIBUITA DAL PROFESSIONISTA

_____ *Lì* _____

FIRMA DEL PROFESSIONISTA O DEL COLLABORATORE DIPENDENTE

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E SS.MM.II.

Il sottoscritto (*nome e cognome*), in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria personale responsabilità per dichiarazioni non veritiere, **fornisce le seguenti informazioni:**

- LUOGO E DATA DI NASCITA:

- CODICE FISCALE:

- LUOGO E INDIRIZZO DI RESIDENZA:

- CITTADINANZA:

- TIPO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE:

NUMERO RILASCIATO DA.....

IL CON SCADENZA IL

- SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE RICHIEDO LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE:

Denominazione/ragione sociale.....

sede legale in.....

codice fiscale..... / partita IVA.....

Iscrizione registro delle imprese di....., numero

e numero R.E.A.....

in qualità di

- NATURA GIURIDICA:

☐ Persona fisica

☐ Impresa individuale

☐ Società di Persone

☐ Società di Capitali

☐ Società Cooperative

☐ Cooperative Sociali

☐ Ente non commerciale, associazione, etc.

☐ Altro:

-TIPO DI ATTIVITÀ:

.....

- LUOGO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ:

☐ Italia

☐ Paese UE

☐ Paese Extra UE

☐ Paese a rischio (es: *fiscalmente privilegiato, non rientrante tra i Paesi terzi equivalenti ai fini antiriciclaggio, soggetto a sanzioni da organismi internazionali, etc.*)

- NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E SCOPO

.....
.....
.....

- PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: ☐ NO ☐ SI (*in caso di risposta affermativa indicare funzione pubblica svolta e/o legame con persona che svolge o ha svolto funzioni pubbliche*)

.....
.....
.....

- TITOLARE EFFETTIVO:

Nome e cognome:

Luogo e data di nascita:

Codice fiscale.....

Luogo e indirizzo di residenza:.....

Cittadinanza:.....

Tipo documento di identificazione:.....

Numero..... rilasciato da

il..... con scadenza il

in qualità di

*“persona politicamente esposta” ☐ NO ☐ SI (in caso di risposta affermativa indicare
funzione pubblica svolta e/o legame con persona che svolge o ha svolto funzioni
pubbliche)*

.....

.....

IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA
PRIVACY

....., Lì

IN FEDE
(Firma leggibile)

FAC-SIMILE

“VALUTAZIONE DEL RISCHIO - ASPETTI CONNESSI AL SOGGETTO O CLIENTE”

Cliente: _____

Aspetti connessi al soggetto o cliente	Note:		
Valutazione del _____	BASSO	MEDIO	ALTO
A1 Natura giuridica			
Società di capitali			
Associazione professionale			
Società fiduciaria			
Ditta individuale			
Società di persone			
Altro			
Trust			
A2 Prevalente attività svolta			
Operazioni normali			
Operazioni anomale			
Operazioni di particolare rilevanza			
A3 Comportamento tenuto al momento dell'operazione			
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)			
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)			
A4 Area geografica di residenza			
Italia			
Paesi UE			
Paesi Extra UE			
Territori off shore			

FAC-SIMILE

“VALUTAZIONE DEL RISCHIO - ASPETTI CONNESSI ALL’OPERAZIONE”

Cliente: _____

Aspetti connessi all'operazione Valutazione del _____	Note:		
	BASSO	MEDIO	ALTO
B1 Tipologia			
Straordinaria			
Ordinaria			
B2 Modalità di svolgimento			
Tra soggetti privati			
Con banche			
B3 Ammontare			
Alto			
Medio			
Basso			
B4 Frequenza e durata			
Frequente			
Poco frequente			
Occasionale			
B5 Ragionevolezza			
Non congrua			
Congrua			
B6 Area geografica di destinazione			
Italia			
Paesi UE			
Paesi Extra UE			
Territori off shore			